

Il regime dell'accesso agli atti provenienti dall'Avvocatura dello Stato

C.G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 21 dicembre 2015, n. 724

N. 724/2015 Reg. Prov. Coll.

N. 265 Reg. Ric.

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2015, proposto da:

B. S., rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio Caramanna, con domicilio eletto presso Ignazio Caramanna in Palermo, P.Le Ungheria 73;
contro

Assemblea Regionale Siciliana, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, N. 81; Assemblea Regionale Siciliana - Segretariato Generale Ufficio Affari Legali;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE III n. 00026/2015, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di accesso intesa ad ottenere cognizione del parere reso dall'avvocatura distrettuale dello stato in merito al diniego di erogazione dell'assegno vitalizio maturato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assemblea Regionale Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il Cons. Alessandro Corbino e uditi per le parti l'Avv. I. Caramanna e l'Avv. dello Stato Quiliggotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'appello è proposto contro la decisione n. 26/2015 del TAR per la Sicilia di Palermo, con la quale è stato respinto il ricorso rivolto all'annullamento della nota prot. 9530 del 24 settembre 2014 di diniego di rilascio del parere dell'Avvocatura dello Stato, quale atto endoprocedimentale del provvedimento di rigetto dell'istanza del ricorrente, tendente ad ottenere l'erogazione dell'assegno vitalizio.

Con la nota impugnata, l'Amministrazione aveva denegato il rilascio del richiesto parere, ritenendo l'accesso al medesimo escluso, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. 26 Gennaio 1996 n. 200, dalla sua natura di parere reso dall'Avvocatura dello Stato, in relazione a liti in potenza o in atto e dunque assimilabile agli atti espressione di un rapporto professionale tra cliente ed avvocato.

Detta posizione dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima dal TAR che, con la decisione qui impugnata, ha pertanto respinto il ricorso dell'odierno appellante, il quale chiede ora la riforma di tale decisione, riarticolarlo le argomentazioni disattese dal Giudice di primo grado.

DIRITTO

A giudizio dell'appellante, il parere richiesto - in quanto espressamente richiamato nella determinazione con la quale gli è stato negato l'assegno vitalizio da lui richiesto nella qualità di già deputato all'ARS - costituirebbe parte integrante della motivazione, divenendo pertanto atto endoprocedimentale ostensibile, in conformità della scelta operata dall'Amministrazione, che allo stesso ha prima mostrato di volere legare il proprio orientamento (comunicando all'interessato di essere, ai fini delle determinazioni da assumere, in attesa del medesimo: nota interlocutoria del 14 Marzo 2013) e poi ha di fatto conformato le determinazioni finali, richiamandovi appunto espressamente (comunicazione del 13 Agosto successivo).

Alla sua ostensione - ritiene ancora l'appellante - non sarebbe in alcun modo di ostacolo la sopravvenuta pendenza del giudizio instaurato dinanzi alla Corte dei Conti per il riconoscimento del proprio diritto alla percezione dell'assegno vitalizio, dal momento che l'ostensione del documento non ha trovato in questo fatto la sua giustificazione, essendo essa stata già negata prima della instaurazione del giudizio in questione.

Secondo il TAR, tali argomentazioni non meriterebbero condivisione. "Il regime dell'accesso agli atti provenienti dall'Avvocatura dello Stato - scrive il Giudice - è contenuta nel D.P.C.M. del 26 gennaio 1996 n. 200 ed, a norma dell'art. 2 lett. a) di detto D.P.C.M., sono sottratti all'accesso i "Pareri resi in relazione ad una lite in potenza o in atto", disposizione nella quale rientra pienamente la vicenda per cui è causa", restando irrilevante - aggiunge - "la circostanza che tale parere sia stato espressamente menzionato in un atto proveniente dall'amministrazione che se ne è avvalsa", dal momento che essa "potrà semmai rilevare - ove effettivamente significativa - in termini di carenza di motivazione dell'atto adottato dall'amministrazione, ma non potrà trasformare in atto accessibile un documento sottratto all'accesso da una disposizione normativa".

A giudizio di questo Collegio, va condiviso l'orientamento del Giudice di primo grado.

Ai sensi del ricordato D.P.C.M. n. 200/1996, i pareri dell'Avvocatura dello Stato, in quanto assimilabili per natura agli atti espressione del rapporto tra cliente e avvocato, non possono rientrare tra gli atti ai quali si ha diritto ad accesso, essendo per sé relativi a liti in potenza o in atto.

La ratio della disposizione è, d'altra parte, evidente.

Essa trova invero la sua giustificazione nella naturale riservatezza che deve essere assicurata alle strategie comportamentali (sostanziali e processuali) dell'Amministrazione che abbia sollecitato ed ottenuto il parere in questione.

Il fatto che esso sia stato ritenuto - come nella fattispecie - elemento utile alla perfezione del provvedimento (esplicitato dal richiamo ad esso che se ne fa nella motivazione) non ne fanno venir meno né il carattere di atto puramente interno, né - soprattutto - la sua rilevanza ai fini della possibile insorgenza di una lite tra Amministrazione e destinatario del provvedimento (come in fatto è per altro nella circostanza accaduto).

La decisione dell'Amministrazione di avvalersene (per le condivise ragioni in esso contenute) a sostegno della determinazione non ne trasforma insomma la natura di elemento funzionale unicamente alla "ponderazione" del fondamento giuridico della scelta amministrativa assunta (che lo rende, come tale, riservato ed inaccessibile). Il fatto che l'Amministrazione vi abbia fatto esplicito rinvio (senza ostensione del relativo contenuto) può anche comportare, come esattamente ha osservato il Giudice di primo grado, una "debolezza" (irrilevante comunque in questa sede) dell'elemento motivazionale del provvedimento, conseguente alla "incorporazione" (per relationem) di ragioni del medesimo non esternate (e dunque criptiche), ma non rende per questo doverosamente ostensibile un atto che, per natura propria e per le conseguenti finalità alle quali è diretto, non può esserlo.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluenza ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL CONSIGLIERE

Antonino Anastasi

IL CONSIGLIERE

Carlo Modica de Mohac

IL CONSIGLIERE EST

Alessandro Corbino

IL CONSIGLIERE

Giuseppe Barone

Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2015

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)